



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10/02/2005, la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Srl conveniva la Banca ~~XXXXXXXXXXXX~~ Spa innanzi al Tribunale di Firenze per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del passato rapporto tra la parte attrice e la Banca particolarmente in relazione alle clausole di pasturazione dell'interesse anatocistico trimestrale e di conseguenza determinare tutte quelle somme indebitamente percepite in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti, condannare la convenuta banca alla restituzione di dette somme, oltre interessi legali creditori in favore della odierna attrice.*

Contestualmente in via istruttoria si chiedeva CTU contabile bancaria al fine, in sintesi, di accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente per cui è causa era stato gestito dalla opposta in modo non trasparente essendo stati addebitati alla correntista importi a titolo di interessi, commissione e spese superiori a quelli dovuti; di accertare e dichiarare che non era stato reso disponibile il contratto del rapporto, dal quale risultassero gli accordi presi relativamente a tutti gli aspetti relativi alla gestione del conto corrente, con la nullità della commissione del massimo scoperto; di accertare e dichiarare che era stato applicato un tasso superiore a quello stabilito dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

In sostanza richiedevano quindi un ricalcolo di tutti i rapporti intercorsi tra le parti, e con conseguente condanna della convenuta banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca, la quale contestava ogni ex adverso dedotto ed eccepito ed in via preliminare eccepiva la prescrizione in ordine al periodo antecedente al 15/02/1995

Il G.I. disponeva CTU contabile, all'esito della quale, disponeva integrazione della perizia, ed rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a sentenza.

Motivazione

La domanda proposta da parte attrice va accolta nei limiti di seguito precisati.

Al CTU con un primo incarico veniva conferito il seguente incarico:

“ letti gli atti, esaminati i documenti contabili già in atti o in mancanza prodotti dalle parti su accordo delle stesse, in relazione al conto corrente bancario n. 98910360145 intestato a ~~XXXXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Srl intrattenuto con Banca ~~XXXXXXXXXXXX~~ Spa presso la filiale di Firenze ~~XXXXXXXXXXXX~~



-Accerti il ctu se il tasso d'interesse applicato si sia mantenuto al di sotto del limite soglia stabilito dalla legge 108/96 con riferimento a quello contrattualmente determinato per il periodo successivo alla applicazione della legge citata;

-Calcoli il ctu l'ammontare degli interessi pagati o addebitati al correntista in base ai tassi applicati e quale effetto della loro capitalizzazione trimestrale in relazione al periodo intercorrente tra l'apertura del conto del 09/02/1993 e la data del 31/01/2005;

-Calcoli il ctu previa rideterminazione dei saldi conto il diverso ammontare degli interessi passivi dovuti nelle seguenti tre ipotesi: a) in assenza di capitalizzazione; b) in base a capitalizzazione semestrale, c) in base a capitalizzazione annuale in quest'ultimo caso fino al 30/06/2000 ossia fino alla concreta applicazione del disposto di cui alla delibera del CICR del 09/02/2000.

All'esito della espletata CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione.

Sulla base delle eccezioni mosse dalle parti, il G.I. emetteva la seguente ordinanza:

*.....ritenuta la necessità di conferire ai CTU mandato integrativo nei termini di cui in dispositivo: ritenuto infatti che la commissione di massimo scoperto debbe essere calcolata, a favore della Banca, solo se contrattualmente prevista ed applicata sulla somma affidata o su quella rimasta disponibile, dovendo altrimenti costituire base di verifica, insieme agli interessi anatocistici, del superamento dei tassi di soglia determinati con riguardo al tasso effettivo globale medio (TEGM), relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, maggiorato del 50 per cento, risultante dall'ultima rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e calcolati considerando, per le aperture di credito, la CMS calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo secondo le istruzioni antiusura impartite dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009; ritenuto che tale questione, a prescindere dalla tardività delle allegazioni di parte attrice, sia rilevabile d'ufficio e che la stessa CTU sia un mezzo di valutazione delle prove che il giudice può disporre d'ufficio; visto l'art. 279 c.p.c. PQM dispone rimettersi la causa sul ruolo; dispone CTU integrativa formulando all'ausiliare i seguenti quesiti:*

-Verifichi il CTU se la Commissione di massimo scoperto è stata calcolata dalla Banca sull'intera somma messa a disposizione del correntista (importo del fido accordato), ovvero sulla somma ritenuta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (differenza tra fido accordato e fido utilizzato), o al contrario nella prassi bancaria seguita la commissione sia stata invece calcolata, alla fine di ciascun trimestre, applicando una percentuale fissa (non supportata ai giorni di durata dello scoperto) sulla somma utilizzata dal correntista nel trimestre aggiungendo nel primo caso le relative



somme a debito del cliente e nel secondo caso i verificati importi delle commissioni agli interessi passivi praticati dalla banca a fini anatocistici;

-Verifichi se considerando unitariamente gli interessi semplici come eventualmente determinati al punto I secondo caso, nonché ogni altro costo-onere previsto dalla legge, via via modificati in corso di rapporto, siano stati superati i tassi soglia relativi ai singoli periodi di riferimento;

-Ridetermini il debito dei conti correnti intestati alla società attrice sostituendo agli interessi uso piazza o i diversi interessi di riscontrata natura anatocistica come sopra indicato, gli interessi passivi legali, individuando due saldi, l'uno depurato completamente degli interessi anatocistici, l'altro con la capitalizzazione annuale ed infine eliminando completamente gli interessi ed ogni altro onere accessorio ove risultino superati i tassi soglia relativi ai singoli periodi di riferimento.

Sull'eccezione dell'avvenuta applicazione del tasso di usura, le sentenze del Tribunale di Macerata, dell'11 marzo 2013, e quella del Tribunale di Milano, del 27 marzo 2013, analizzano alcune delle problematiche tipiche del contenzioso promosso dai clienti delle banche al fine di ottenere la restituzione delle competenze abusivamente addebitate dall'istituto di credito, unica parte nel rapporto bancario che "tiene il conto".

Delle due sentenze solo la prima affronta il problema della e.d. usura da CMS, ben nota alla S.C., sezione penale, ma poco valorizzata nei procedimenti civili, mentre la seconda ripercorre delle strade, care alla filobancaria, ma superate da tempo.

Per quanto riguarda la CMS è necessario distinguere tra il periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 185/2008 e quelli successivi.

Relativamente al primo periodo è evidente la mancanza di una definizione univoca della CMS con la conseguente differente applicazione della stessa nelle differenti banche.

In particolare, se si prende per buona la definizione della CMS operata dalla Banca d'Italia, secondo cui la CMS costituisce il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento, si deve rilevare che la CMS è applicabile solo alla commissione di affidamento e non certo alla commissione sullo scoperto, dato che si parla di scoperto (extrafido) solo fuori dei limiti dell'affidamento.

Ma ipotizzando l'applicazione della CMS alla commissione di affidamento va rilevato come, per consolidata prassi bancaria, la CMS è sempre stata applicata non sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato intra fido. Le clausole relative alla CMS, presenti nei contratti bancari, si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi venga applicata.



Quanto detto comporta l'invalidità di detta clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., in quanto un contratto per essere valido richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile.

Infine, se si accede ad una definizione della clausola di massimo scoperto conforme al suo nome, cioè come commissione sullo scoperto, allora la clausola suddetta dovrebbe ritenersi illegittima per essere priva di valida causa negoziale, in quanto onere aggiuntivo agli interessi passivi che la banca già percepisce su quella somma per effetto dell'utilizzo da parte del cliente. Trattandosi di onere calcolato in percentuale, avrebbe una natura non dissimile da quella dell'interesse e quindi si tratterebbe di un onere occulto che si va a sommare all'interesse pattuito, remunerando due volte lo stesso servizio.

Gli interventi normativi successivi alla Legge 185/2008 si sono rivelati, ancora una volta, un pasticcio di difficile comprensione e foderio di maggiori dubbi rispetto al passato.

Soprattutto le nuove disposizioni sembrano tradire la volontà del legislatore di portare la commissione di massimo scoperto in via di estinzione, sostituendola con strumenti più trasparenti.

Al contrario, si è generata tanta incertezza a causa dei vari interventi normativi susseguitisi in breve tempo, così giungendo alla confusa situazione attuale, dovuta alla presenza di numerose contraddizioni all'interno dello stesso articolo di legge, che favorisce una moltiplicazione degli oneri, spesso di difficile comprensione circa gli effetti pratici, a carico del correntista.

La CMS, poi, costituisce per la banca un guadagno e non certo un costo e, pertanto, va inserita nel computo del calcolo dell'usura: tanto è stato pacificamente ammesso dalla stessa Banca d'Italia con la famosa Circolare del 2 dicembre 2005.

La questione non è di poco conto: infatti, già in detta circolare della Banca d'Italia le CMS erano trattate, seppur come una voce a sé stante, come entità sottoposta al calcolo dell'usura e stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito non si può non tener conto anche a livello soggettivo delle conseguenze in campo penale.

Quindi: interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese revisione fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelievo e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri (peraltro illegali), costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito e rientrano tutte nel calcolo dell'usura, civile e penale.

Come previsto dalla legge 108 del 1996, per la rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie d'usura viene impiegato il Tasso Effettivo Globale (TEG), cioè il tasso segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla



Sentenza n. 1509/2015 pubbl. il 05/05/2015  
RG n. 2690/2005

Banca d'Italia successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:

a) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del TAEG:

b) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Credito revolving e Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

dove

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso: qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";

- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia effettivamente sostenuti nel trimestre;

- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4 delle Istruzioni della Banca d'Italia. Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia. Per calcolare la soglia di usura tale valore del TEGM viene aumentato della metà. Oltre tale soglia si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.. Spetta al Ministro del Tesoro la pubblicazione trimestrale, a partire dal II trimestre '97, del limite d'usura.

Le Istruzioni della Banca d'Italia sono state riviste nel corso degli anni. L'ultima revisione risale all'agosto del 2009, quando la Banca d'Italia, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 2 del 29 gennaio 2009, che aveva convertito il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, ha apportato sostanziali modifiche ai criteri di calcolo del TEG, oltre ad una diversa classificazione delle categorie di operazioni. La formula per il calcolo del tasso a partire dal terzo trimestre del 2009 (per le aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving) diventa:



$$\text{TEG} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri su base annua} \times 100}{\text{accordato}}$$

dove gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Le nuove istruzioni includono anche le Commissioni di Massimo Scoperto (CMS) nel calcolo del TEG, oltre ad alcune spese precedentemente escluse dal conteggio. Mentre quindi in passato le CMS non erano incluse tra gli oneri, ma venivano rilevate separatamente ed espressa in termini percentuali, a partire dal secondo trimestre del 2009 vanno a far parte integrante del TEG.

Tuttavia la Legge 2 del 29 gennaio 2009 apporta importanti modifiche in tema di CMS (leggi gli articoli sull'inclusione delle CMS nel calcolo del TEG al riguardo). In base al nuovo articolo 2 bis sono dichiarate nulle le clausole contrattuali che prevedono una commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente resta a debito per un periodo continuativo inferiore ai 30 giorni o se gli utilizzi avvengono senza che sia stato contratto un fido. Medesima nullità per le clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; e infine per le clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

La classificazione delle categorie di operazioni è effettuata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze: quella attuale è prevista dal decreto del 25 marzo 2010 (Gazzetta ufficiale n. 74/10). Rispetto alla precedente classificazione è stata data separata evidenza agli anticipi e sconti (in precedenza annessi agli altri finanziamenti alle imprese) e la categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" non prevede più la ripartizione per ente finanziatore (banca o intermediario finanziario) e per soggetto finanziato (famiglia o impresa).

Relativamente alle soglie di usura, queste sono state modificate nel 2011. Per stabilire se il tasso di interesse è oltre i limiti di legge infatti, bisogna rifarsi al decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. decreto sviluppo pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110, che ha disposto la modifica del metodo di calcolo del "tasso soglia" o "tasso di usura", come precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

L'Art. 8, comma d, del decreto sviluppo stabilisce che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge (14 maggio 2011) la soglia di usura è calcolata aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e



il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Se il tasso di interesse applicato al finanziamento è superiore al risultato del calcolo descritto, allora il valore è oltre i limiti di usura.

Il risultato di questa riforma è quello di alzare la soglia dell'usura per le operazioni aventi tassi più bassi, ma anche quella di abbassare la soglia dell'usura per le operazioni aventi i tassi più alti (al di sopra del 16%).

Fatta questa premessa, si rileva che il CTU, sulla base dell'espletata consulenza ha precisato quanto segue:

Il tasso di interesse applicato dalla Banca si è sempre mantenuto al di sotto del limite soglia stabilito dalla legge 108/96, tranne che per un trimestre (31/12/2004 TEG 14,76 Tasso Soglia 14,16)

Le Sezioni unite hanno già avuto modo di ritenere erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, ha infatti escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c., per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi nonnativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale (Cass. sez. un. 24418/10). In particolare, in motivazione le SSUU hanno ritenuto "assolutamente arbitrario" sostenere che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la giurisprudenza della S.C. avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. "Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvenivano nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori" (così, testualmente, Sez. U, n. 24418/2010). Infine, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ., non richiama l'art. 1831 cod. civ., tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (Sez. I, n. 6187/2005).





È ormai principio consolidato quello per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095/2004, deve ritenersi illegittima perché contrastante con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.

La Suprema Corte, con la decisione di cui sopra, ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc (giusto il disposto degli artt. 1283, 1284, 1419 c.c.) delle clausole negoziali che dispongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avutosi già nel 1999 (in senso conforme, precedentemente all'intervento delle Sezioni Unite, si vedano Cass. Civ. 2593/2003, Cass. Civ. n. 17813/2002; Cass. Civ. n. 8442/2002; Cass. Civ. n. 4490/2002, Corte Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito si vedano, fra le tante, Tribunale di Torino 7.1.2003; Tribunale di Napoli 27.11.2002, Tribunale di Roma 8.11.2002; Corte d'Appello di L'Aquila 11.6.2002).

È peraltro interessante affrontare il problema delle conseguenze di tale declaratoria di illegittimità, al fine di stabilire se debba essere esclusa in radice qualsiasi capitalizzazione, ovvero se possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi.

Una parte della giurisprudenza di merito si è espressa più volte in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., della capitalizzazione annuale degli interessi, principio che – si sostiene da parte di taluni interpreti – sarebbe in ogni caso ricavabile dal sistema normativo dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili anche le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento degli interessi.

Tuttavia, la tesi che rifiuta una pur meno gravosa capitalizzazione degli interessi (quindi anche quella annuale) sembra, a ben vedere, più coerente con una scrupolosa lettura delle norme.

A tale conclusione si perviene se si pone mente, da un lato, alla natura imperativa della disciplina dettata dall'art. 1283 c.c. in tema di interessi anatocistici e, dall'altro, alla specialità dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli interessi rispetto al genus delle obbligazioni pecuniarie.

Si tenga presente, d'altro canto, che la stessa Suprema Corte (cfr. sentenza Sezioni Unite n. 9653 del 17.7.2001) ha assunto una posizione del tutto inconciliabile con la tesi favorevole ad ammettere la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale.

Con la predetta decisione, la Suprema Corte ha precisato che *“il debito di interessi, pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come un'obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al*



*capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti*".

Per parafrasare la decisione della Suprema Corte, si potrebbe dunque asserire che gli interessi scaduti produrrebbero automaticamente altri interessi solo se fossero equiparati in toto ad una qualsiasi altra obbligazione pecuniaria.

Ma tale conseguenza, argomenta la Corte, è esclusa per quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie di interessi, quindi anche per quelli moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi ulteriori solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Inoltre, non sarebbe conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni aventi natura e contenuto identici (pagamento di interessi), rendesse applicabile l'art. 1224 c.c. al debitore che ha già pagato il debito principale, non invece al debitore totalmente inadempiente, convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi.

Pertanto il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale deriva il diritto agli ulteriori interessi dalla costituzione in mora, nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, si veda Cass. Civ. n. 2593/2003, in Dir. e prat. soc. 2003, 8-62, secondo cui *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. Anteriormente al 1942, non esistevano usi che, nel campo specifico del mutuo bancario, consentivano l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 c.c. e, particolarmente, una*



*pattuizione concernente l'applicazione degli interessi di mora "sull'intero importo delle rate scadute e non pagate" di mutui e finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento").*

L'autorevolezza e la persuasività di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. Civ. n. 2439/2002; Cass. Civ. n. 2771/2002 e Cass. Civ. n. 4133/2003). Dall'esame dei richiamati principi di diritto, come riportati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, da coordinarsi con le altre decisioni in materia bancaria, non può che derivare la conclusione per cui l'art. 1283 c.c. è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione soltanto a determinate condizioni, prevedendo cioè che gli interessi scaduti possano a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (sempre che essa sia rivolta in modo specifico ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo sufficiente a tal fine la domanda dei soli interessi principali: Cass. Civ. n. 5271/2002, n. 7407/2001 e 8377/2000), o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.

Tale regola risponde allo scopo precipuo di prevenire fenomeni usurari e di consentire al debitore di conoscere i maggiori costi derivanti dal suo inadempimento e, in ogni caso, allo scopo di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira inoltre ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (in tal senso, Cass. Civ. n. 2593/2003; Appello Milano 28.1.2003).

La disposizione limitativa di cui all'art. 1283 c.c. *"fonderebbe la propria ratio nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore, nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura, ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali"* (così testualmente Cass. Civ. 2381/1994).

Ciò premesso, l'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente contiene due commi: Il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

Il primo comma della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisce anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la





Sentenza n. 1509/2015 pubbl. il 05/05/2015  
RG n. 2690/2005

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 356,87 per spese ed € 14.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Firenze, 5 maggio 2015

Il Giudice  
dott. Giovanni Santaniello

